

L'APF - ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari;

VISTO l'articolo 100 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari;

VISTO il proprio regolamento di organizzazione e attività approvato con delibera del 26 novembre 2010 e successive modificazioni;

VISTE le delibere n. 457 e n. 458 del 20 dicembre 2012 di determinazione, rispettivamente, della misura dei contributi e delle altre somme dovuti all'APF e delle modalità e termini di versamento dei predetti contributi e somme, per l'esercizio 2013.

DELIBERA:

Art. 1

(*sessioni e sedi della prova valutativa*)

1. Sono indette per l'anno 2013 le sessioni I e II e III della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari che si svolgeranno:

I sessione: dal 5 marzo 2013 al 18 aprile 2013;

II sessione: dall' 11 giugno 2013 al 19 luglio 2013;

III sessione: dall' 8 ottobre 2013 al 22 novembre 2013.

2. Le prove valutative si svolgono nelle città e nelle date riportate nell' Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di candidati ammessi alle prove valutative.

Art. 2

(*requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa*)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'APF sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro, dell'11 novembre 1998, n. 472.

Art. 3

(modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione, su carta semplice, deve essere presentata o inoltrata esclusivamente tramite raccomandata A/R alla Commissione esaminatrice presso la sede della Sezione territoriale nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell' Allegato 2 annesso al presente bando.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre i seguenti termini:
I sessione: dall' 1 gennaio 2013 al 4 febbraio 2013;
II sessione: dal 20 febbraio 2013 al 13 maggio 2013;
III sessione: dal 29 maggio 2013 al 9 settembre 2013;
3. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione presentata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini suindicati. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio della Sezione territoriale dell'APF ovvero dall'ufficio postale accettante.
4. Per ciascuna sessione il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione con indicazione della sede preferenziale e di riserva alternativa di cui al successivo articolo 4. Nel caso di più domande sarà considerata valida unicamente la prima domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Art. 4

(Domanda di partecipazione)

1. Nella domanda, sotto scritta con firma autografa e corredata, se spedita, di fotocopia della carta di identità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:
 1. cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
 2. luogo e data di nascita;
 3. comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
 4. il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito.
2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sede preferenziale e una sede di riserva alternativa presso cui sostenere la prova valutativa, nel caso in cui la struttura della sede prescelta non abbia sufficiente capacità ricettiva in considerazione del numero dei candidati assegnati alla sede sulla base del successivo articolo 5.
3. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare quietanza comprovante l'effettuato versamento del contributo di Euro 100 stabilito ai sensi degli articoli 24 e 46 del vigente regolamento di organizzazione e attività dell'APF. Le informazioni riguardanti le modalità di

pagamento del suddetto contributo sono disponibili sul portale *web* dell'APF all'indirizzo www.albopf.it o presso gli uffici delle Sezioni territoriali

Il versamento è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa venga revocata per motivi imputabili all'APF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, allegando apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, nella domanda di partecipazione ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'APF che non sia in grado di dare loro suggerimenti.

Per i predetti candidati portatori di handicap il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti.

5. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

6. La domanda di partecipazione alla prova valutativa può essere compilata tramite apposito modulo disponibile sul portale *web* dell'APF all'indirizzo www.albopf.it o redatta in conformità allo stesso.

Art. 5

(Prenotazione e assegnazione della sede)

1. L'assegnazione della sede (sede preferenziale ovvero sede alternativa prescelta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo) sarà effettuata secondo la priorità cronologica delle prenotazioni.

2. La prenotazione è effettuata dagli uffici delle Sezioni territoriali in base alla data di arrivo della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sede scelta dal candidato.

3. La prenotazione alla prova valutativa può essere altresì effettuata direttamente dai candidati *on-line*, tramite la procedura informatica rinvenibile sul portale *web* dell'APF all'indirizzo www.albopf.it, entro e non oltre i seguenti termini:

I sessione: dal 1 gennaio 2013 al 21 gennaio 2013;

II sessione: dal 20 febbraio 2013 al 29 aprile 2013;

III sessione: dal 29 maggio 2013 al 26 agosto 2013;

I candidati che effettuano direttamente la prenotazione *on-line* devono inviare la domanda di partecipazione alla Commissione esaminatrice competente secondo le modalità ed entro i termini indicati dal precedente articolo 3. In mancanza dell'invio della domanda ai sensi del richiamato articolo 3, i candidati non saranno ammessi alla prova.

Art. 6

(*invalidità della domanda*)

1. Non saranno prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dalla prova valutativa nella sessione prescelta dal candidato, le domande prive di sottoscrizione, le domande mancanti della quietanza comprovante il versamento del contributo di cui al precedente articolo 4 e le domande presentate o spedite dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente bando. Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
2. Non saranno prese in considerazione le buste contenenti più domande.
3. Le Commissioni esaminatrici non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 7

(*convocazione*)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede effettiva (preferenziale o di riserva) di svolgimento della prova è comunicato ai singoli candidati ammessi almeno quindici giorni prima della data della sua effettuazione.
2. La suddetta convocazione, inoltrata ai candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo celere, ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.
3. Le Commissioni esaminatrici non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 8

(*Commissioni esaminatrici*)

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1.
2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata nel bollettino elettronico dell'APF.

Art. 9

(*materie*)

1. La prova verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- nozioni di matematica finanziaria;
- analisi di scenario;
- strumenti di mercato monetario;
- titoli di credito;
- titoli obbligazionari;
- valutazione delle obbligazioni;
- titoli azionari;
- strumenti derivati;
- futures;
- swap;
- opzioni;
- titoli strutturati;
- fondi comuni di investimento;
- strumenti e operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- costruzione del portafoglio;

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- vigilanza su mercati e intermediari;
- la normativa antiriciclaggio;
- servizi e attività di investimento;
- gestione collettiva del risparmio;
- mercati degli strumenti finanziari;
- emittenti e società con azioni quotate;
- appello al pubblico risparmio;
- promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede;
- Organismo dei promotori finanziari;
- disciplina dell'Albo dei promotori finanziari;
- attività dei promotori finanziari;
- provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei promotori finanziari;
- requisiti e deontologia dei promotori finanziari e servizi di investimento;
- abusi di mercato

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- aspetti del sistema tributario;
- la tassazione degli strumenti di investimento diretto;
- la tassazione degli strumenti del risparmio gestito;
- la tassazione indiretta dei redditi finanziari;

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

a) diritto privato: il contratto:

- nozione;
- requisiti: forma e causa;
- termine e condizioni;
- l'interpretazione del contratto;
- la clausola penale e la caparra;
- la simulazione

- la rappresentanza e la procura;
- la nullità (assoluta e relativa);
- l'annullabilità
- la risoluzione;
- il recesso;
- le obbligazioni in generale;
- la cessione del credito;
- l'accollo;
- il risarcimento del danno;
- vendita in generale e vendita immobiliare;
- la permuta;
- locazione;
- appalto;
- trasporto;
- deposito
- contratti di agenzia, mandato, mediazione e lavoro subordinato;
- comodato;
- fideiussione;
- pegno;
- usufrutto;
- transazione;
- regime patrimoniale tra coniugi;
- titoli di credito;

b) diritto commerciale:

- la società commerciale in generale;
- i tipi di società;
- la costituzione delle società di capitali;
- l'amministrazione delle società di capitali;
- il sistema tradizionale dell'amministrazione;
- il sistema dualistico dell'amministrazione;
- il sistema monistico dell'amministrazione;
- il controllo esterno e interno delle società di capitali;
- aumento e riduzione di capitale di spa ed srl;
- trasformazione, fusione e scissione di società;
- principi di redazione del bilancio;
- le azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio;
- le azioni privilegiate nelle perdite e negli utili;
- sottoscrizione ed acquisto di azioni proprie;
- l'assemblea ordinaria dei soci;
- l'assemblea straordinaria dei soci;
- impugnazione delle delibere assembleari;
- azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro;
- categorie speciali di azioni: generale;

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- la previdenza pubblica;
- la previdenza complementare;

- il TFR;
- i principi assicurativi;
- le imprese di assicurazione;
- gli intermediari assicurativi;
- aspetti civilistici del contratto;
- tipologie di rami e polizze;
- aspetti tecnici, attuariali e finanziari;
- aspetti tributari;
- i compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito web dell'APF, all'indirizzo www.albopf.it. I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore due mesi prima l'inizio di ogni sessione.

Art. 10

(prova valutativa)

1. L'esame consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4 per i portatori di handicap, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dell'attività di Promotore Finanziario;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

Art. 11

(svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

2. I candidati non possono avvalersi durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, di alcun appunto o pubblicazione anche ufficiale, supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'APF, da proporsi tramite raccomandata A/R entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso all'interessato.

Art. 12

(*trattamento dei dati personali*)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti e conservati per le finalità di gestione della prova valutativa presso l'APF o presso altro locale idoneo dallo stesso individuato e sono trattati anche in forma automatizzata per le predette finalità e conformemente alla legge.
2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte alle varie fasi di svolgimento della prova valutativa. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che forniranno specifici servizi di archiviazione ovvero servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della prova nel rispetto di quanto previsto dalla legge, e alle amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
3. Il conferimento dei dati personali richiesti nella domanda di iscrizione alla prova valutativa è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità per il candidato di essere ammesso alla prova valutativa.
4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992.
5. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell' APF, Via Savoia n. 23 – Roma.

Art. 13

(*pubblicazione del bando*)

Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato nel Bollettino dell'APF e della Consob. Sarà inoltre disponibile sul portale *web* all'indirizzo www.albopf.it.

Roma, 20 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Giovanna Giurgola Trazza